



COMUNICATO UFFICIALE N.251
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmette, in allegato, il C.U. N.174/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MARZO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BARDELLA e della società A.S.D. LOREO avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BARDELLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società A.S.D. Loreo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art.1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 38 delle NOIF per non aver tesserato, il sig. Emiliano Marini iscritto al Settore Tecnico, per la stagione sportiva 2017-2018, in favore della società A.S.D. Loreo, consentendo e comunque non impedendo che lo stesso allenasse in occasione di 2/3 circostanze, all'inizio del mese di agosto 2017, i portieri della predetta società, privo di tesseramento e della qualifica di Allenatore dei Portieri;

A.S.D. LOREO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante pro-tempore nonché ai soggetti non tesserati che hanno svolto, all'epoca dei fatti, in favore della stessa società, attività rilevante per l'ordinamento federale, ex art. 1 bis comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BARDELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LOREO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe BARDELLA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. LOREO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina